

# Governo delle politiche migratorie tra lavoro e inclusione sociale

## Sintesi delle proposte

Dicembre 2016

Il testo in versione integrale del rapporto:

<http://www.radicali.it/campagne/test-2/>

LIVELLO NAZIONALE		
1	<b>Misure per l'integrazione attraverso il lavoro dei richiedenti asilo</b>	<p>Si prevede di ampliare il sistema Sprar puntando su un'accoglienza diffusa capillarmente nel territorio con piccoli numeri, rafforzando il legame territorio/accolgienza/inclusione attraverso tre azioni essenziali: apprendimento della lingua, formazione professionale, accesso al lavoro. Occorre introdurre misure per aumentare l'efficacia dei Centri per l'impiego, da finanziare attraverso i fondi europei per l'immigrazione, a partire dall'aumento del numero degli addetti e la creazione nei Cpi di sportelli dedicati con operatori e mediatori culturali specializzati nei servizi rivolti a richiedenti asilo e rifugiati, sulla scia del modello tedesco.</p>
2	<b>Regolarizzazione su base individuale degli stranieri "radicati"</b>	<p>Si prevede la regolarizzazione su base individuale degli stranieri che si trovino in situazione di soggiorno irregolare allorché sia dimostrabile l'esistenza in Italia di un'attività lavorativa (trasformabile in attività regolare o denunciabile in caso di sfruttamento lavorativo) o di comprovati legami familiari o l'assenza di legami concreti con il paese di origine, sul modello della Spagna e della Germania.</p> <p>Va prevista la possibilità di trasformare il permesso di soggiorno per richiesta asilo in permesso per lavoro anche nel caso del richiedente asilo diniegato in via definitiva che abbia svolto un percorso fruttuoso di formazione e di integrazione e che sia in grado di dimostrare la disponibilità di un contratto di lavoro. Tale permesso di soggiorno dovrebbe essere rinnovabile anche nel caso in cui lo straniero, in mancanza di un contratto di lavoro, dimostri di essersi registrato come disoccupato, aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, di aver sottoscritto il patto di servizio personalizzato e le conseguenti obbligazioni relative alle attività da svolgere e di non essersi sottratto, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti dei centri per l'impiego.</p> <p>Il riconoscimento delle qualifiche professionali deve avvenire non solo su base del titolo acquisito all'estero, ma anche attraverso procedure di accertamento standardizzate che permettano la verifica delle abilità individuali al fine del conseguimento della qualifica o del diploma professionale.</p>

3	<b>Permesso di soggiorno temporaneo per la ricerca di occupazione e attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non comunitari</b>	S'introduce il permesso di soggiorno temporaneo (12 mesi) da rilasciare a lavoratori stranieri che sono stati selezionati da intermediari, sulla base delle richieste di figure professionali da parte di datori di lavoro italiani, per consentire loro di svolgere i colloqui. L'attività d'intermediazione tra la domanda di lavoro delle imprese italiane e l'offerta da parte di lavoratori stranieri non comunitari può essere esercitata da tutti i soggetti pubblici e privati già indicati nella legge Biagi e nel Jobs Act (centri per l'impiego, agenzie private per il lavoro, enti bilaterali, università, ecc.), ai quali sono aggiunti i fondi interprofessionali, le camere di commercio e le Onlus, oltre alle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero.
4	<b>Reintroduzione del sistema dello sponsor (sistema a chiamata diretta)</b>	Si reintroduce il sistema dello sponsor, originariamente previsto dalla legge Turco Napolitano, anche da parte di singoli privati per l'inserimento nel mercato del lavoro del cittadino straniero con la garanzia di risorse finanziarie adeguate e disponibilità di un alloggio per il periodo di permanenza sul territorio nazionale, agevolando in primo luogo quanti abbiano già avuto precedenti esperienze lavorative in Italia o abbiano frequentato corsi di lingua italiana o di formazione professionale.
7	<b>Godimento dei diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati</b>	Ai lavoratori extracomunitari che decidono di rimpatriare definitivamente – a prescindere da accordi di reciprocità tra l'Italia e il paese di origine - va garantito il diritto a conservare tutti i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati in modo che possa goderne, al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, anche in deroga al requisito dell'anzianità contributiva minima di vent'anni.
8	<b>Effettiva partecipazione alla vita democratica</b>	Si prevede l'elettorato attivo e passivo per le elezioni amministrative a favore degli stranieri titolari del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
<b>LIVELLO COMUNITARIO</b>		
1	<b>Programmi di reinsediamento</b>	Al fine di costruire canali legali e sicuri d'arrivo in Europa, si propone di implementare i programmi di reinsediamento. Una volta individuato il beneficiario, il trasferimento viene organizzato dal futuro paese d'accoglienza. Il reinsediamento è uno strumento già previsto dall'Agenda europea sulle migrazioni, ma bisogna rafforzarlo, dal momento che i risultati attuali sono modestissimi.
2	<b>Programmi di sponsorship</b>	Creazione di corridoi umanitari attraverso la concessione di un visto umanitario (art. 25 del regolamento europeo sui visti) con l'intermediazione di organizzazioni ed enti privati.
3	<b>Rispetto del principio dell'unità familiare e delle clausole discrezionali del regolamento di Dublino</b>	La possibilità di trasferimento e presa in carico per ricongiungimento familiare non è sfruttata quanto potrebbe esserlo. Andrebbe svolto un colloquio preliminare, contestuale all'identificazione dei cittadini provenienti da un paese terzo, svolto dai funzionari delle Unità Dublino, finalizzato unicamente a determinare lo Stato membro competente per l'esame della domanda tenendo conto innanzitutto delle esigenze familiari o umanitarie del richiedente asilo (come previsto dagli artt. 8, 9 e 10 e 17 di Dublino III). Una volta individuato lo Stato membro competente per la domanda di protezione, il richiedente asilo vi verrebbe trasferito in tempi rapidi.